



## **Professionisti e strumenti per la cultura, il governo e lo sviluppo delle imprese**

---

*Documento a cura di:*



PROMO ITALIA S.a.s.  
via Chiaramone 12/1 - 16158 GENOVA  
URL: [www.fiscosport.net](http://www.fiscosport.net)  
e-mail: [asso@fiscosport.net](mailto:asso@fiscosport.net)

### **NUOVA NORMATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI (LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICIENZA), IN VIGORE DAL 12 APRILE 2002.**

Il D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13 dicembre 2001 (riportato nella normativa del ns. sito [www.fiscosport.net](http://www.fiscosport.net)) - avente ad oggetto il "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27/12/1997 n. 449" - ha apportato importanti modifiche all'attuale normativa su lotterie, tombole e pesche di beneficenza.

Il nuovo regolamento disciplina, in particolare, le autorizzazioni dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali.

Tratteremo, nel presente tema [fiscosport.ivo](http://www.fiscosport.net), prevalentemente delle manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole e pesche di beneficenza), in quanto interessano maggiormente le nostre associazioni sportive dilettantistiche.

La nuova disciplina entrerà in vigore il 12 APRILE 2002, centovesimo giorno dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: fino a tale data resteranno in vigore le attuali norme (legge 5/6/1939 n. 973 e successive modificazioni).

Di estrema importanza, per la nostra trattazione, l'art. 13 del D.P.R. 430/2001, che riportiamo qui di seguito per completezza espositiva:

1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1):

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

L'art. 14 del decreto si occupa degli ADEMPIMENTI da porre in essere per ottemperare alle nuove disposizioni:

30 giorni prima dell'organizzazione della manifestazione deve essere effettuata una comunicazione al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui viene effettuata

---

l'estrazione; eventuali variazioni dovranno essere segnalate tempestivamente, ai fini dei necessari controlli.

In allegato, alla comunicazione di cui sopra, occorre inoltrare:

- per le lotterie, il regolamento recante quantità e natura dei premi assegnati, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei beni, nonché luogo e tempo fissati per l'estrazione e la distribuzione dei premi ai vincitori;
- per le tombole, il regolamento concernente la descrizione analitica dei beni assegnati e l'indicazione del prezzo della singola cartella, nonché la documentazione che attesti il versamento di apposita cauzione (di importo corrispondente al valore complessivo dei beni in palio, a favore del Comune, con validità non inferiore a 3 mesi decorrenti dalla data di estrazione), che sarà svincolata in caso di presentazione di documentazione regolare ed, invece, incamerata dal Comune in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori o di altre gravi irregolarità.
- per le pesche di beneficenza, la comunicazione deve indicare il numero ed il prezzo dei biglietti da emettere.

L'estrazione deve avvenire in pubblico, alla presenza di un incaricato del Sindaco, e le relative modalità portate a conoscenza del pubblico, con appositi avvisi; deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, una per l'incaricato del Sindaco e l'altra per il Prefetto (per le pesche di beneficenza, occorre un controllo sul numero dei biglietti invenduti prima dell'estrazione; per le tombole, entro 30 giorni dall'estrazione deve essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori).

Analizzando, infine, gli aspetti fiscali delle manifestazioni di sorte locali possiamo riscontrare l'esclusione da Iva degli importi pagati per la partecipazione alle lotterie, tombole e pesche di beneficenza; per quanto attiene, invece, le imposte sui redditi, l'associazione che organizza una manifestazione di sorte locale dovrà considerare i relativi profitti tra i "redditi diversi" e come tali assoggettarli a tassazione Irpeg nella misura ordinaria del 36% (in sede di dichiarazione annuale dei redditi - mod. UNI.CO. - enti non commerciali).

Le associazioni sportive possono, però, beneficiare, se ne ricorrono i presupposti, delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 2-bis TUIR, che recita: "non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1, dell'art. 87:

- a) - i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. - omissis -.

Occorrerà, in tal caso, aver riguardo a redigere un apposito rendiconto nel termine di quattro mesi dall'evento e ad operare e a versare nei termini di legge, se di importo superiore a euro 25,82, la ritenuta a titolo d'imposta Irpef, di cui all'art. 30 d.p.r. 600/73,

---

nella misura del 10% del valore dei premi, senza obbligo di rivalsa. Il versamento di tale ritenuta va effettuato nelle modalità ordinarie (entro il 16° giorno del mese successivo al pagamento, con modello F24, in banca o in posta, sezione Erario, codice tributo: 1046), con successiva indicazione dei relativi dati nel modello 770 - dichiarazione dei sostituti d'imposta.